



Roma, 30 settembre 2010

Concessione di grandi derivazioni d'acqua a fini idroelettrici

A cura di Peter Lewis Geti

Dottorando di ricerca in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” – Università di Pisa

1. Introduzione

L'art. 15, commi 6 – 6-quinques della “Manovra estiva 2010” comportano alcune (minime) modificazioni all'istituto delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a fini idroelettrici, con riferimento alla disciplina del “sovracanone”, il procedimento di concessione e la durata della concessione (quest'ultima a seguito di uno specifico e recente intervento della Corte costituzionale).

Brevemente, cerco di tirare le fila dell'istituto al fine di comprendere meglio quale sia l'effettiva portata della novella.

2. La nozione di “grandi derivazioni” ed il procedimento di concessione

Com'è noto, negli impianti di produzione di energia idroelettrica l'acqua è la “fonte diretta” di produzione dell'energia (la c.d. forza motrice), che viene generata con il passaggio dell'acqua attraverso una turbina. L'azione meccanica fa girare un generatore elettrico che dà luogo alla produzione di energia.

È evidente che la misura della derivazione e dell'utilizzo dell'acqua pubblica è tale da far rientrare l'esercizio degli impianti idroelettrici nel novero delle c.d. “grandi derivazioni” di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, ai sensi del quale «*sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000*» (art. 6, c. 2, R.D. 1775/1933).

L'utilizzo e la derivazione sono soggetti a concessione, anch'essa regolata dal R.D. 1775/1933, variamente modificato tanto dalle c.d. Leggi Bassanini, quanto dal T.U. Ambientale.

2.1. La (fittizia) migrazione di competenze

In particolare, con l'approvazione del D.Lgs. n. 112/1998, la materia delle concessioni, prima di competenza esclusiva statale, è stata conferita alle Regioni ed agli Enti locali, unitamente alla gestione del demanio idrico, della polizia demaniale e le opere idrauliche. In via transitoria fino al recepimento della Direttiva 96/1992/CE, continuavano a permanere in capo allo Stato importanti funzioni di coordinamento e gestione, tra cui la titolarità del rilascio della concessione per le grandi derivazioni, d'intesa con la Regione interessata (art. 29, c. 3, D.Lgs. 112/1998).

La Direttiva 96/1992/CE è stata successivamente attuata dal D.Lgs. n. 79/1999 (c.d. “decreto Bersani”), comportando il trasferimento delle competenze alle Regioni¹.

Con la legge costituzione n. 3 del 2001 la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia viene ricompresa tra le materie a legislazione concorrente (art. 117, c. 3 Cost.); tuttavia la potestà legislativa regionale soffre le compressioni statali relativamente agli ambiti “trasversali” quali la

¹ Come rileva Corte cost., sent. n. 1/2008 al Punto 4.2.2. del Considerato in diritto, con l'attuazione della Direttiva «*veniva realizzata la condizione cui l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento*».

tutela della concorrenza, la tutela ambientale, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché le direttive europee in materia di energia e concorrenza.

Con specifico riferimento alla durata della concessione, il decreto Bersani ha introdotto il principio della “temporaneità” tanto per quelle **nuove** – che avranno durata **trentennale** – quanto per quelle **precedenti**, prive di durata secondo la previgente disciplina – per le quali viene fissata la scadenza al **1 aprile 2029**.

Per quanto concerne, invece, le concessioni in scadenza bisogna distinguere tra le concessioni **scadute** ovvero in **scadenza prima del 31 dicembre 2010** – per le quali trova applicazione la più lunga scadenza del 1 aprile 2029 – e le concessioni che avrebbero avuto naturale scadenza **successivamente al 31 dicembre 2010** – per le quali non viene prevista alcuna modifica della **naturale data di scadenza**.

2.2. Il procedimento alla Consulta

In tale assetto, interveniva la legge n. 266 del 2005, impugnata dalle regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, introducendo una disciplina “transitoria” immediatamente applicabile (incidendo sulla durata delle concessioni attualmente in essere) ed una disciplina “a regime” (riguardante oò procedimento di concessione).

In via transitoria si stabiliva che tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso al gennaio 2006 sarebbero state prorogate di dieci anni rispetto la scadenza prevista nel decreto Bersani a fronte del pagamento di un “canone unico aggiuntivo” (pari ad Euro 3600,00 per Mw di potenza nominale installata) e di congrui interventi di ammodernamento degli impianti (art. 1, c. 485-486 L. 266/2005), in attesa del completamento del processo di liberalizzazione ed integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica.

Con sent. n. 1/2008, la Corte costituzionale critica proroga decennale e, in special modo, la qualificazione della materia come «tutela della concorrenza ed attuazione dei principi comunitari» (cfr. art. 1, c. 491, l. 266/2005) rilevando non solo l'irragionevolezza della proroga, ma anche il contrasto con i fini che la disciplina – asseritamente – vuole raggiungere. La questione viene pertanto ricondotta alla concorrenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, dichiarando incostituzionale la previsione di una proroga decennale della concessione in quanto costituente norma di dettaglio.

Quando alla disciplina “a regime”, l'art. 1, c. 483 della legge 266/2005 introduce la regola generale della gara ad evidenza pubblica², interamente gestita dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il

² Ai sensi del decreto Bersani, la gara ad evidenza pubblica avrebbe dovuto essere espletata esclusivamente nel caso di decadenza, rinuncia e revoca; per le ipotesi di rinnovo, il concessionario poteva richiedere – almeno cinque anni prima della scadenza della concessione – il rilascio della medesima concessione, a condizione che presentasse un programma di aumento

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale per quanto attiene alla definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi.

Anche su questo punto è intervenuta la Corte costituzionale, con sent. n. 1/2008, rilevando che sebbene l'espletamento della gara ad evidenza pubblica rientri nella tutela della concorrenza, il decreto di individuazione dei requisiti di cui si è detto interferisce sugli aspetti di organizzazione, programmazione e gestione della materia (concorrente) della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

2.3. La novella del 2010

La manovra estiva 2010 interviene in tale contesto, cercando di risolvere le questioni enunciate dalla Corte, nonché gestire le posizioni giuridiche che si sono venute a creare durante la vigenza della disciplina di cui alla legge 266/2005, attraverso l'integrazione del disposto di cui all'art. 12, D.Lgs. 79/1999 (art. 15, c. 6-ter, d.l. 78/2010).

In primo luogo si prevede una proroga – non ben definita, in verità – di **cinque anni** «al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori per gli investimenti effettuati» in base alla disciplina di cui alla legge 266/2005. Verosimilmente, operando una lettura combinata delle norme ricordate, la modifica in commento trova applicazione esclusivamente per tutte le concessioni che, aventi naturale scadenza dopo il 31 dicembre 2010, avevano avviato nel 2006-2007 la procedura di ammodernamento dell'infrastruttura cinque anni prima del termine della concessione, al fine di ottenerne il rinnovo.

Una proroga ulteriore di **sette anni** viene specificamente prevista per le concessionarie aventi forma di società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate per una quota minima del 30% ed una massima del 40% del capitale sociale dalle provincie e/o da società da queste controllate. Deve specificarsi che l'ulteriore proroga decorre «dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe» per cinque anni appena indicata. Di conseguenza, tali concessionarie godono di un peculiare trattamento di favore che ne dispone la proroga della concessione per un totale di **12 anni** rispetto la naturale scadenza.

In secondo luogo, viene riformulato il procedimento di determinazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara (art. 12, c. 2, D.Lgs. 79/1999) richiedendo la «previa intesa con la Conferenza unificata», in linea con quanto indicato dalla Corte con la sent. 1/2008. Si segnala che il provvedimento per la determinazione dei requisiti testé indicati dovrà avvenire entro **sei mesi** dall'entrata in vigore della disposizione (quindi, al più tardi, entro i primi di Marzo del 2011).

dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché un programma di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.

In terzo luogo, si dispone che, in via transitoria, «qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario», la gestione dell'impianto continuerà ad essere condotta dal concessionario uscente, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara (art. 12, c. 8-bis D.Lgs. 79/1999).

Infine, l'art. 15, c. 6-quinques D.L. n. 78/2010 disciplina le sorti delle somme che, ai sensi della legge 266/2005 erano state versate a titolo di "canone aggiuntivo unico" (si ricorda, pari ad € 3600,00 per Mw di potenza nominale prodotta), successivamente eliminate dalla Corte costituzionale (con dichiarazione di illegittimità consequenziale, con sent. n. 1/2008). Tali somme specificamente "sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato", facendo venire meno qualsivoglia pretesa restitutoria per un "indebito" di fatto percepito dall'Amministrazione che – a fronte del guadagno – concede a titolo di "equo indennizzo" la proroga della concessione di cinque anni (di cui *supra*).

2.4. I problemi applicativi

I problemi applicativi della novella sono numerosi ed evidenti, strettamente connessi – peraltro – all'intervento della Corte costituzionale n. 1/2008.

In primo luogo non si può che registrare la forte spinta accelerazione (im)posta dal Governo per l'attuazione e la modifica del sistema per la concessione delle grandi derivazioni, richiedendo la "previa intesa con la Conferenza unificata". Tuttavia, sebbene ormai da qualche anno sia stato costituito un tavolo tecnico con il compito di studiare (e contribuire a disciplinare) la questione della concessione delle derivazioni d'acqua a fini idroelettrici, ad oggi le attività dello stesso risultano praticamente ferme. Giustamente, quindi, possono sollevarsi dubbi circa l'opportunità della previsione che interviene a riattivare un sistema (volutamente) soffocato dall'inerzia degli ultimi anni.

A ciò si aggiunga che una questione talmente complessa come quella della definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, nonché dei parametri e termini per la procedura di gara non può in alcun modo essere disciplinata in un periodo di soli sei mesi, frustrando la fase di *intesa multilivello*, la quale non potrà che venire relegata a questione di secondo piano durante il periodo di svolgimento della sessione "autunnale" di bilancio.

Un probabile spiraglio per un (qualificato e specifico) intervento regionale in materia sembra rinvenirsi nell'innovazione contenuta nell'art. 15, c. 6-ter della Manovra estiva. Tale previsione introduce nell'art. 12, c. 1 della legge n. 79/1999 il riferimento alla determinazione di "idonee misure di compensazione territoriale" in occasione dell'avvio della gara ad evidenza pubblica per la concessione idroelettrica.

Ed invero non appare in alcun modo chiaro il rapporto tra "l'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" già esistenti e le nuove "misure di compensazione territoriale".

Ritenendo che il legislatore abbia voluto indicare qualcosa di nuovo e diverso, atteso l'uso del termine "compensazione", non si può che pensare all'introduzione di una sorta di *tassa ambientale* specificamente istituita in favore della popolazione regionale che subisce un uso imprenditoriale (ma, si badi bene, alternativo e non inferiore ad un più specifico interesse pubblicistico) dell'acqua pubblica.

L'obiezione a tale ricostruzione è immediata, atteso che già la disciplina dei sovracani (Vd. *Infra*) ha introdotto una "prestazione patrimoniale a fini solidaristici".

Tuttavia, l'alternativa attualmente possibile a tale interpretazione non può che essere, pertanto, la re-introduzione sotto altro nome del "Canone unico aggiuntivo" introdotto con legge 266/2005 e dichiarato incostituzionale nel 2008.

Quale che ne sia la ricostruzione, la fissazione dell'ammontare della misura compensativa non può che spettare alla Regione, amministrazione competente all'avvio della procedura di concessione e unico soggetto (oltre lo Stato) munito di potestà impositiva. Ne consegue la libera scelta per l'introduzione di misure di compensazione quanto mai varie procedendo dall'introduzione di un canone *una tantum* alla riduzione del prezzo di vendita dell'energia rivenduta sul territorio regionale o provinciale interessati.

Ancora una volta, però, si sollevano dubbi circa la legittimità costituzionale della norma (*rectius*: della sua attuazione), potendo questa concretizzarsi in una serie di interventi idonei a falsare il mercato dell'energia e di fatto alterare la concorrenza, introducendo misure differenti per ogni Regione tali da comportare una *fuga* verso Regioni "meno pretenziose".

Sotto il profilo della proroga quinquennale della concessione, si devono operare due importanti rilievi relativi l'ambito di applicazione ed il risarcimento delle somme percepite dai Comuni sotto la vigenza della legge 266/2005.

La proroga non può che trovare applicazione nei confronti delle concessioni con scadenza fino al 2012. Contrariamente a quanto ritenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato³, infatti, bisogna considerare che per ottenere il rinnovo della concessione bisognava presentare domanda cinque anni prima della naturale scadenza, versando il "canone aggiuntivo unico" e procedendo a "congrui interventi di ammodernamento". Tali requisiti sono stati invero eliminati dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 1/2008; tuttavia si deve ragionevolmente ritenere che tra l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 e l'intervento della Corte vi siano stati almeno 18-24 mesi di applicazione della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Di conseguenza, la proroga in questione trova senz'altro applicazione nei confronti dei concessionari che abbiano (legittimamente)

³ Cfr. AGCM, parere 23 luglio 2010, reperibile su [http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/a6c75192ca33df08c125776c00544f9d/\\$FILE/AS730.pdf](http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/fbd37caf950c2cf6c12564b3005194de/a6c75192ca33df08c125776c00544f9d/$FILE/AS730.pdf), secondo cui la proroga in questione "dovrebbe valere unicamente ed esclusivamente per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2010. Solo per queste, infatti, essa appare effettivamente necessaria allo svolgimento delle gare secondo le modalità prescritte dal decreto Bersani e proporzionata, almeno in linea di principio, alle effettive esigenze di recupero degli investimenti imposti dalla normativa vigente.

presentato domanda di rinnovo tra il gennaio 2006 (entrata in vigore della norma, contenuta in finanziaria) ed il gennaio 2008 (dichiarazione di incostituzionalità).

I concessionari destinatari della proroga appena definita sono altresì destinatari di una disposizione che *assegna* definitivamente ai Comuni rivieraschi ovvero ai BIM le somme rimosse a titolo di “canone aggiuntivo unico”. La portata di tale norma è evidentemente devastante atteso che pone fine al contenzioso per la restituzione delle somme versate dai concessionari durante la vigenza della disciplina di cui alla legge n. 266/2005. Tuttavia, com'è evidente, la circostanza secondo cui la legge prevede che le somme non debbano essere restituite ai concessionari non è affatto idonea a chiudere il contenzioso, quanto piuttosto a spostarlo sul piano della legittimità costituzionale, potendosi ben richiedere alla Consulta di valutare la ragionevolezza della previsione.

Quanto alla proroga di sette anni prevista per le concessionarie a composizione mista pubblico-privata, atteso che ne beneficerebbero unicamente alcuni operatori localizzati in alcune aree del Nord del Paese, risulta discriminatoria tra operatori localizzati in diversi contesti geografici. A ciò si aggiunga che «essa reintroduce fittiziamente una preferenza per il concessionario uscente e gli enti locali (e/o società di enti locali) che la procedura di infrazione comunitaria aveva inteso eliminare e che è stata già oggetto di rilievo in due interventi di segnalazione dell'Autorità ex articolo 21 della legge n. 287/90. In altri termini, la prevista costituzione di società miste tra concessionario uscente e provincia (o azienda controllata dall'ente locale) si tradurrebbe in un aggiramento della modifica normativa resasi necessaria dall'avvio della procedura d'infrazione comunitaria, volta proprio ad eliminare ingiustificati favori riconosciuti a concessionari uscenti e/o aziende controllate da enti locali. In questo contesto, la previsione della procedura di gara per la scelta del socio privato nella società mista costituita dalla provincia non attenuerebbe, né tanto meno risolverebbe gli evidenziati effetti distorsivi e restrittivi della concorrenza»⁴.

3. I canoni idrici

Sotto altro profilo, più strettamente economico, il gestore di un impianto idroelettrico è tenuto a corrispondere la quota di concessione in base alla potenza nominale media annua dell'impianto, in base alla cifra stabilita dalla legge: il c.d. sovracanone.

3.1. L'evoluzione storica della disciplina dei sovracanoni

3.1.1. Il Decreto Luogotenenziale 1664/1916

Le prime disposizioni di legge sui sovracanoni sono contenute nel Decreto Luogotenenziale n. 1664/1916. L'art. 28, in particolare, prevedeva, tra le altre disposizioni, la possibilità di riservare, ad uso

⁴ Cfr. AGCM, parere 23 luglio, cit.

esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, fino ad un decimo della energia ricavabile dalla portata minima.

Successivamente la questione dei sovracanonici è stata disciplinata dal Testo Unico sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 che confermava la possibilità di riserva di energia ai comuni rivieraschi, stabilendo la possibilità dell'ulteriore sovracanonico a favore dei comuni rivieraschi nel caso di trasporto dell'energia prodotta e trasportata oltre il raggio di 15 km; l'art. 53 inoltre precisò che, per l'energia trasportata fuori della Provincia, il sovracanonico ad essa attribuito era la quarta parte, rimanendo i tre quarti dei sovracanonici da ripartire tra i comuni.

La legge 959/1953 abolì la possibilità di riserva di energia a favore dei comuni rivieraschi di cui all'art. 52 del T.U. e al suo posto rese obbligatorio un sovracanonico fisso a carico del concessionario rapportato alla potenza nominale media ed a favore dei comuni compresi nel **bacino imbrifero montano** (B.I.M.) nel cui ambito esistevano o sarebbero state realizzate, anche parzialmente, derivazioni idroelettriche di potenza superiore a 220 kW.

Il BIM doveva essere delimitato con decreto del Ministro dei LL.PP., sentito quello per l'Agricoltura e Foreste; i comuni del BIM potevano costituirsi in Consorzio obbligatorio a condizione che ne facessero domanda tre quinti (60%) di essi.

Nel caso si fosse costituito il Consorzio i sovracanonici erano attribuiti ad un fondo comune da impiegare per il progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana non di competenza dello Stato.

In attesa della costituzione dei Consorzi, i sovracanonici dovuti erano versati al Ministro dei LL.PP. che provvedeva alla ripartizione.

La ripartizione dei sovracanonici poteva essere stabilita d'accordo tra i comuni del BIM o, in mancanza, dal Ministro dei LL.PP., sentito il suo Consiglio Superiore, in relazione ai bisogni delle singole zone ed ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Sostanziali modifiche all'art. 53 del T.U. 1933/1775 furono apportate dalla legge 1377/1956 che, pur mantenendo la facoltà di attribuzione del sovracanonico, eliminò la condizione del trasporto dell'energia e stabilì un tetto massimo della misura del sovracanonico per unità di potenza nominale.

Inoltre vennero estesi anche per l'"ulteriore sovracanonico" i criteri della ripartizione concernenti le condizioni economiche degli enti e l'entità dei danni subiti in dipendenza della derivazione.

Un significativo passo avanti fu compiuto con la legge 925/1980 che introduceva:

- l'obbligo e non più la facoltà di entrambi i sovracanonici a carico dei concessionari;
- la misura fissa di essi;

- la revisione dei sovracanonici con appositi decreti dei competenti Ministri dei LL.PP. e delle Finanze rispettivamente per i sovracanonici BIM e rivieraschi ogni biennio in base ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

Deve segnalarsi che l'art. 5 della legge in commento prevedeva la facoltà delle Regioni di sciogliere i consorzi BIM e di trasferire alle Comunità Montane funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanonici.

Nel 1999, la legge n. 136 è intervenuta con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica mediante accumulo per pompaggio, stabilendo in particolare che i sovracanonici fossero dovuti dal Concessionario ai Comuni del BIM nel cui ambito territoriale ricadono gli impianti stessi e ai comuni rivieraschi e relative Province in analogia con quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della Legge 925 per gli impianti idroelettrici di tipo tradizionale a semplice caduta. Inoltre, i sovracanonici dovevano essere altresì attribuiti agli enti aventi diritto in ragione del 15% della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio.

3.1.2. Legge 448/2000 (Legge finanziaria per il 2001) e successivi interventi

A partire dal 2000, il Legislatore ha iniziato ad intervenire sulla materia attraverso la legge finanziaria. In particolare, l'art. 28 della finanziaria per il 2001, introducendo disposizioni per la "Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica", prevedeva che:

«8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9. I sovracanonici provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracanonici di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

La disciplina è stata "attuata" dalla successiva legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2002), che recava la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanonici per la produzione di energia idroelettrica.

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con sent. n. 261 del 2004 dichiarando la non fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, in quanto la disciplina della fissazione

delle basi di calcolo dei sovracanononi per le concessioni di derivazioni di acqua, non attiene alla materia “produzione di energia” (art. 117, terzo comma, della Costituzione) e tanto meno ad ambiti di legislazione residuale (art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Richiamando la propria giurisprudenza⁵, la Corte specifica che la disciplina dei sovracanononi è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, attinente alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali (art. 119, secondo comma, della Costituzione).

Ne consegue un curioso intreccio di competenze e normative.

Sempre la Regione Emilia-Romagna aveva sollevato altra questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 27, c. 10, l. n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanononi dovuti ai Comuni, o ai consorzi obbligatori tra essi costituiti, dai concessionari delle derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice «sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto» attraverso decreti del Ministro dei lavori pubblici o di quello delle finanze, dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanononi in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

La disposizione impugnata modificava le basi di calcolo dei sovracanononi fissando i nuovi importi rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro per i consorzi e per i comuni, intervenendo su una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, resta ferma.

La Corte, dichiarando non fondata la questione con sent. n. 37 del 2004, ribadisce «che, in attesa del predetto intervento legislativo, sia da ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei sovracanononi in questione».

3.3. L'aggiornamento del sovracanone

L'art. 15, c. 6, D.L. 78/2010 interviene “a bocce ferme” modificando solo il parametro *statico* del sovracanone definito dalla legge statale fissandolo, in via transitoria in attesa di attuazione dell'art. 119 Cost., nella misura di Euro 28 per i consorzi imbriferi ed Euro 7 per i comuni rivieraschi.

Di estremo interesse è la previsione di cui al successivo comma 6-bis che, modificando l'articolo 3 della legge n. 959 del 1953, prevede che i Consorzi imbriferi ed i comuni rivieraschi *creditori* del sovracanone possano, invece di ricevere la corrispondente somma in denaro possono richiederne il corrispettivo sotto forma di fornitura diretta di energia elettrica. In verità, tale previsione era già esistente, la novella elide l'inciso secondo cui la fornitura fosse limitata alla concorrenza del sovracanone.

⁵ Cfr. C. cost., sent n. 533 del 2002 e ord. n. 21 del 2004.

Infine, l'art. 15, c. 6-quater della Manovra estiva prevede una sibillina riserva di validità delle disposizioni statali «fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di loro competenza».

Nella sentenza n. 533 del 2002, la Corte costituzionale è chiaramente intervenuta sulla questione chiarendo che i sovracanonici idroelettrici costituiscono **prestazioni patrimoniali** imposte a **fini solidaristici** attinenti alla materia della **finanza locale**.

Nel caso di specie si ritenne che la legislazione della Provincia autonoma di Bolzano impugnata in quell'occasione, la quale prevedeva la riscossione diretta dei relativi proventi da parte della Provincia in occasione della riscossione del canone demaniale, violasse i principî fondamentali della legislazione statale, che destina i relativi importi ad un fondo gestito dai consorzi tra i Comuni, ledendone altresì l'autonomia finanziaria.

Di conseguenza, la disciplina dei sovracanonici deve essere ricondotta all'«armonizzazione dei bilanci pubblici» e al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; la legislazione regionale e provinciale incontra il limite dei principî desumibili dalla legislazione statale, anche da quella già in vigore (v. sentenza n. 282 del 2002).

L'intervento regionale in materia dipende dall'effettiva attuazione del federalismo fiscale e demaniale. Solo in seguito all'attuazione dell'art. 119 Cost., infatti, sarà possibile intervenire con riferimento alla determinazione delle basi di calcolo, essendo comunque vincolati dalla etero-determinazione dell'ammontare della somma.